

**Comune di**  
**CRESPINA LORENZANA**

**REGOLAMENTO**  
**SULL' IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

=>< = >< = >< == >< = >< = >< =

**Contenente la disciplina della Tassa sui Rifiuti ( TARI), del**  
**Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI ), e dell' Imposta**  
**Municipale propria (IMU)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 08/09/2014

Modificato e integrato con:

-deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 04/06/2015;

-deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 30/11/2015;

-deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30/04/2016

-deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 14/03/2017;

**TESTO COORDINATO**

# Indice

## **TITOLO PRIMO** Disciplina generale della IUC

### **CAPO I – DISCIPLINA GENERALE**

Art. 1 –	Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"	pag. 6
Art. 2 –	Presupposto e composizione dell' imposta unica comunale	pag. 6

### **TITOLO SECONDO**

Istituzione e l'applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 3 -	Natura della Tassa sui rifiuti	pag. 6
Art. 4 -	Gestione classificazione e definizione dei rifiuti	pag. 6
Art. 5 -	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 7

### **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 6 -	Soggetto attivo	pag. 7
Art. 7 -	Presupposto per l'applicazione del tributo - Soggetti passivi	pag. 7
Art. 8 -	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 8
Art. 9 -	Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 9
Art. 10 -	Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 9
Art. 11 -	Superficie degli immobili	pag. 9

### **CAPO III – TARIFFE**

Art. 12 -	Costo di gestione	pag.10
Art. 13 -	Determinazione della tariffa	pag.11
Art. 14 -	Articolazione della tariffa	pag.11
Art. 15 -	Periodi di applicazione del tributo	pag. 11
Art. 16 -	Tariffa per le utenze domestiche	pag. 11
Art. 17 -	Occupanti le utenze domestiche	pag. 11
Art. 18 -	Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 12
Art. 19 -	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 12
Art. 20 -	Scuole statali	pag. 12
Art. 21 -	Tributo giornaliero	pag. 13
Art. 22 -	Tributo provinciale	pag. 13

### **CAPO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI**

Art. 23 -	Riduzioni tariffarie	pag. 13
Art. 24 -	Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	pag. 14
Art. 25 -	Agevolazioni, contributi, esenzioni	pag. 15

### **CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 26 -	Obbligo di dichiarazione	pag. 16
Art. 27 -	Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 16
Art. 28 -	Poteri del Comune	pag. 17
Art. 29 -	Accertamento	pag. 18
Art. 30 -	Sanzioni	pag. 18
Art. 31 -	Riscossione	pag. 19
Art. 32 -	Interessi	pag. 19
Art. 33 -	Rimborsi	pag. 19
Art. 34 -	Somme di modesto ammontare	pag. 19
Art. 35 -	Contenzioso	pag. 19

## **TITOLO TERZO**

Istituzione e l'applicazione della TASI ( Tributo sui servizi indivisibili ).

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 36 -	Natura della tassa sui servizi indivisibili	pag. 20
Art. 37 -	Soggetto attivo	pag. 20
Art. 38 -	Finalità e Indicazione analitica dei servizi indivisibili	pag. 20

### **CAPO II –PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 39 -	Presupposto dell'imposta	pag. 20
Art. 40 -	Esclusioni	pag. 20
Art. 41 -	Soggetti passivi	pag. 21

### **CAPO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 42 -	Base imponibile	pag. 21
Art. 43 -	Determinazione delle aliquote	pag. 21

### **CAPO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 44 -	Dichiarazioni	pag. 21
Art. 45 -	Modalità di versamento	pag. 21
Art. 46 -	Scadenze del versamento	pag. 22
Art. 47 -	Somme di modesto ammontare	pag. 22
Art. 48 -	Funzionario responsabile del tributo	pag. 22
Art. 49 -	Accertamento	pag. 22
Art. 50 -	Rimborsi	pag. 22

## **TITOLO QUARTO**

Istituzione e applicazione dell' Imposta Municipale Propria

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 51 -	Natura dell' Imposta Municipale Propria	pag. 23
-----------	---	---------

### **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 52 -	Presupposto d'imposta	pag. 23
Art. 53 -	Soggetti passivi dell'imposta municipale propria	pag. 24

### **CAPO III – BASE IMPONIBILE, VALORE DEI FABBRICATI, DISCIPLINA AREE EDIFICABILI**

Art. 54 -	Disposizioni per la determinazione della base imponibile	pag. 24
Art. 55 -	Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta	pag. 25
Art. 56 -	Disciplina e valutazione delle aree edificabili	pag. 26

#### **CAPO IV – ALIQUOTE, ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILAZIONI, FABBRICATI INABITABILI O INAGIBILI**

Art. 57 -	Determinazione delle aliquote	pag. 27
Art. 58 -	Abitazione principale	pag. 28
Art. 59 -	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	pag. 29

#### **CAPO V – RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO, ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI, ESENZIONI, RIMBORSI**

Art. 60 -	Orientamento dei contribuenti, riduzione del contenzioso e organizzazione dei controlli	pag. 30
Art. 61 -	Esenzioni	pag. 31
Art. 62 -	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 32

#### **CAPO VI – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI**

Art. 63 -	Denunce e comunicazioni	pag. 32
Art. 64 -	Versamento dell'imposta municipale propria	pag. 33
Art. 65 -	Differimento dei termini per i versamenti	pag. 33
Art. 66 -	Accertamenti	pag. 33

#### **CAPO VII – CONTROLLI, SANZIONI, DILAZIONI DI PAGAMENTO, RIMBORSI**

Art. 67 -	Attività di controllo, sanzioni ed interessi moratori	pag. 34
Art. 68 -	Attività di recupero	pag. 34
Art. 69 -	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 34
Art. 70 -	Rimborsi	pag. 35

#### **CAPO VII – CONTENZIOSO, INFORMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E TUTELA DEL CITTADINO CONTRIBUENTE**

Art. 71 -	Contenzioso	pag. 35
Art. 72 -	Informazioni del contribuente	pag. 35
Art. 73 -	Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 35
Art. 74 -	Motivazione degli atti - Contenuti	pag. 36
Art. 75 -	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti	pag. 36
Art. 76 -	Interpello del contribuente	pag. 36

### **TITOLO QUINTO**

#### **Disciplina comune alle componenti dell' imposta unica comunale**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 77 -	Adempimenti e Clausola di adeguamento	pag. 36
Art. 78 -	Disposizioni transitorie	pag. 36
Art. 79 -	Norme di rinvio	pag. 37
Art. 80 -	Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 37

**Allegati:**

<b>all. A:</b> Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 38
<b>all. B:</b> Classificazione delle Categorie di utenze non domestiche	pag. 39
<b>all. C:</b> Utenza domestica conferimento al centro di raccolta - Riduzione in valore e limite massimo di conferimento	pag. 40
<b>all. D:</b> Elenco dei servizi pubblici ai fini dell' applicazione dell' art. 1 comma 682 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147	pag. 41

# **TITOLO PRIMO**

## Disciplina generale della IUC

### **CAPO I – DISCIPLINA GENERALE**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. All' interno della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 , il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana, dell' Imposta Unica Comunale "IUC" istituita dall' art.1 comma 639 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e del Regolamento Generale delle Entrate.

#### **Art. 2 – Presupposto e composizione dell' imposta unica comunale**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore e l' altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L' imposta unica comunale si compone dell' imposta municipale propria (IMU), di natura e contenuto patrimoniale, e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una parte connessa ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

## **TITOLO SECONDO**

### Istituzione e l'applicazione della TARI

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 3 - Natura della tassa sui rifiuti**

1. Il presente Regolamento, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014) , diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014 ).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 4 - Gestione, classificazione e definizioni dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la nozione e la classificazione dei rifiuti si fa esclusivo riferimento alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.

## **Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

**2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI**

### **Art. 6 - Soggetto attivo**

**1.** Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo – soggetti passivi**

**1.** Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, da parte di persona fisica o giuridica, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**2.** Si intendono per:

- a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3.** Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte o coperte per non più di due lati verso l'esterno, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4.** La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 6.** Il tributo TARI è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse che sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria;
- 7.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 8.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 9.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

- 1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, se riconosciuti inagibili o inabitabili anche ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
  - le aree destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
  - le aree pubbliche destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, come convertito con la L. 28/02/2008 n. 31;
  - le aree e gli spazi ove si esercitano le funzioni e i servizi dell'Amministrazione Comunale;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - j) le unità immobiliari relative ad utenze non domestiche di categoria catastale D, C1, C3 e A10, se sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e d' impianti e macchine per le lavorazioni;
- 2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2.** Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

### **Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

- 1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2.** Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 11 - Superficie degli immobili**

- 1.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

**2.** Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le unità immobiliari di categoria catastale A classificate di interesse storico artistico ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 ovvero per quelle della stessa categoria ad esse assimilabili per caratteristiche storiche, culturali e tipologiche, è possibile prevedere in sede di approvazione delle tariffe una quota di abbattimento per la parte fissa da applicare alla superficie di calpestio eccedente i 500 metriquadrati della singola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011 utilizzando la banca dati disponibile, fatti salvi successivi aggiornamenti a seguito di modifiche o nuove costruzioni, sulla base della documentazione presentata dagli utenti.

**3.** Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**4.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **CAPO III – TARIFFE**

#### **Art. 12 - Costo di gestione**

**1.** Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi di cui all'art. 14, comma 23 del DL 201/2011 e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Tale atto di pianificazione con l' allegata relazione, da sottoporre all' approvazione del Consiglio Comunale, deve obbligatoriamente comprendere tutti i contenuti e le informazioni prescritte dall'articolo 8 commi 2 e 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

**4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 13 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 14 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza

nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

**2.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello dei componenti il nucleo familiare dell'utente come risultante a fini anagrafici; in mancanza, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a quello individuabile in relazione alla capacità insediativa come prevista delle vigenti leggi nazionali e regionali, e comunque pari ad almeno 1 abitante per ogni 50 mq. o frazione.

**2bis.** Nel caso di alloggi a disposizione di enti e soggetti diversi dalle persone fisiche, o comunque occupati temporaneamente a titolo di locazione da soggetti non residenti nonché per le multiproprietà, il numero degli occupanti potrà risultare da specifica dichiarazione fermi restando i minimi derivanti dalla capacità insediativa.

**2ter.** Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari residenti nel comune, come seconde case, per cui non locate o non oggetto di comodato d'uso, si considera, per il periodo dell'anno ove ricorre tale condizione, un solo occupante.

**3.** Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito usati autonomamente si considerano utenze non domestiche.

**4.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche**

**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche**

**1.** La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguente alla omogenea potenzialità di produzione rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158. A tal fine le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

**2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

**3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

**4.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

**5.** La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversa se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 20 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

#### **Art. 21 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**4bis.** Nel caso di concessione gratuita, ai sensi del vigente regolamento per l'uso delle sale e degli spazi comunali, il tributo non è dovuto. Nel caso in cui la concessione gratuita è configurabile come contributo del comune il tributo rientra nelle fattispecie di cui all'art. 25 comma 6 ter.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

6. Fermo restando quanto previsto dallo specifico Regolamento Cosap, nonché da quello per l'uso delle sale e degli spazi comunali, i tributi di tariffa giornaliera Tari sono introitati a cura delle Aree o servizi preposti, contestualmente e in aggiunta al pagamento dei canoni di occupazione temporanea ovvero delle tariffe di concessione di sale e spazi pubblici.

#### **Art. 22 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **CAPO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI**

#### **Art. 23 – Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è prevista la riduzione da applicare anche in maniera differenziata sulla quota fissa e variabile, fino al limite complessivo di incidenza del 30% della tariffa totale. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato

consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

**1 bis.** Per le utenze non domestiche che praticano il compostaggio aerobico individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose provenienti da attività agricole e florovivaistiche, effettuate da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, è prevista la riduzione da applicare anche in maniera differenziata sulla quota fissa e variabile, fino al limite complessivo di incidenza del 30% della tariffa totale. Tale riduzione si applica esclusivamente ai locali e unità immobiliari considerate utili ai fini della produzione rifiuti e quindi assoggettate al pagamento della Tari, in quanto non ricomprese fra quelle di cui al precedente art. 8, e a condizione che siano classificate catastalmente in categoria D/10 o C con annotazione di ruralità. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell'utenza all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore, e ha effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di ricezione. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente e della provenienza delle sostanze è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa.

**2.** L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

**3.** All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come nella misura indicata nell'Allegato C per ciascun tipo di rifiuto.

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti al gestore.

**4.** Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione da applicare anche in maniera differenziata sulla quota fissa e variabile, fino al limite complessivo di incidenza del 20% della tariffa totale ovvero di quella determinata ai sensi del comma 1. La distanza è calcolata sul tratto pedonale più breve misurato dal cassonetto più vicino al punto di accesso dell'immobile sulla strada pubblica o di uso pubblico.

**5.** L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

**6.** Nel caso in cui gli effetti delle riduzioni abbiano decorrenza successiva al 01 Aprile, le stesse verranno applicate a conguaglio compensando i relativi importi in sede di emissione degli inviti di pagamento con la prima scadenza utile anche dell'annualità successiva.

## **Art. 24 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

**1.** Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

50% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;  
50% per macellerie, pescherie;  
50% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;  
20% per le tipografie;  
50% per le autocarrozzerie;  
40% per la produzione di ceramiche;  
20% per la decorazione e la molatura;  
40 % per le falegnamerie;  
10% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;  
50% per i gommisti;  
50 % per i calzaturifici;  
40% per la galvanotecnica e le verniciature;  
20% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;  
50% per l'artigianato o l'industria chimica;  
20% per l'artigianato o l'industria tessile;  
40% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;  
50% per le cantine e frantoi;  
50% per il florovivaismo;  
30% per le altre attività.

**2.** Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

**3.** La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Art. 25 – Agevolazioni, contributi, esenzioni**

**1.** Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

**2.** Tali agevolazioni, applicabili fino al limite complessivo di incidenza del 50% sulla quota fissa e variabile, anche in maniera differenziata, possono essere disposte:

- a) in favore dell'utenza domestica il cui nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00, e i cui componenti siano tutti residenti nel Comune, non considerando a tal fine i collaboratori domestici, le badanti e simili;
- b) in favore dell'utenza domestica nel cui nucleo familiare, costituito da componenti tutti residenti nel Comune, vi sia la presenza di almeno un portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie ai sensi della legge n. 104/92. Si assimilano a detta condizione, se opportunamente certificata dal competente istituto, anche le persone ultrasessantacinquenni con invalidità civile totale con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.

**3.** Al fine di poter beneficiare di detta agevolazione, l'utente interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Comune, pena l'inapplicabilità dell'

agevolazione, entro il termine del 30 Giugno dell' anno di imposizione. Ove costituisca requisito indispensabile le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente.

**4.** Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono di norma fra loro cumulabili e si applicano in ogni caso sulla tariffa base ovvero su quella ridotta ai sensi del precedente articolo 23. Tale divieto di cumulabilità non si applica ove ricorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma 2, nel qual caso l' agevolazione sarà complessivamente non superiore al 75%.

**5.** Possono essere previste inoltre per limitate zone del territorio forme di agevolazioni a favore di specifiche categorie di utenze non domestiche di cui allegato B al presente Regolamento, per particolari ragioni sia di carattere economico, che legate ad una funzione di utilità sociale per le comunità locali. Il Consiglio Comunale provvederà a determinare annualmente gli specifici criteri, fermo restando che l' entità delle agevolazioni complessive da applicare alle singole utenze non potranno eccedere il 50% degli introiti tariffari della relativa categoria e che le stesse non potranno gravare sui costi del servizio delle utenze domestiche né modificare la relativa ripartizione.

**6.** L' applicazione delle riduzioni / agevolazioni delle quote fisse e variabili nei limiti massimi di incidenza sulla tariffa totale stabiliti dal presente capo IV, sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe e in coerenza con la proposta di Bilancio Preventivo.

**6bis.** Le dichiarazioni sostitutive, nonché gli atti e documenti previsti per poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo per il corrispondente anno fiscale, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 Marzo. Quelle presentate successivamente a tale termine avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/documentazione, ma la effettiva agevolazione verrà applicata a conguaglio in sede di emissione degli inviti di pagamento alla prima scadenza utile.

**6ter.** Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle condizioni di agevolazione hanno validità annuale, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2 lett.b), ove non vengano meno le condizioni che ne avevano determinato il riconoscimento. I costi conseguenti alle agevolazioni di cui al presente articolo non sono computati nella determinazione della tariffa ai sensi del precedente art. 13 comma 3, come corrispettivo a carico degli altri utenti non essendo conseguenti ad una prestazione a loro favore resa dal servizio pubblico erogato.

## **CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 26 - Obbligo di dichiarazione**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

**2.** Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

**3.** La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: di norma dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

**4.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

- 1.** La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).
- 4.** L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 7.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Nel caso di presentazione telematica il Comune provvede a mettere a disposizione del contribuente, sul sito web istituzionale in apposita sezione e formato scaricabile e sovrascrivibile, il modello di dichiarazione da restituire sottoscritto con le modalità di legge e nel termine ivi indicato.
- 8.** La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 9.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, o nel corso di procedimenti similari, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 28 - Poteri del Comune**

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

### **Art. 29 - Accertamento**

**1.** L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

**2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

**3.** Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 600,00 (seicento) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. In ogni caso si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Comunale sulle Entrate.

**4.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**5.** Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

### **Art. 30 - Sanzioni**

**1.** In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

**2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

**3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

**4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**5.** Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

**6.** Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sono altresì applicabili le riduzioni delle sanzioni previste dall' articolo 1 comma 637 della Legge 23/12/2014 n.190, in tutti casi in cui viene fatto ricorso al ravvedimento operoso per le fattispecie disciplinate e riconducibili a tale disposizione normativa.

### **Art. 31 - Riscossione**

**1.** Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

**2.** Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza rispettivamente al 31 Maggio, al 31 Luglio, con saldo al 30 Settembre. Nel caso di variazioni derivanti da dichiarazioni pervenute in corso d' anno successive all' emissione degli inviti di pagamento, la rateizzazione sarà determinata dal Responsabile del Tributo possibilmente in coerenza con le scadenze ancora praticabili previste nel presente comma, ovvero in unica soluzione purchè entro l' anno di riferimento.

**2 bis.** Nel caso che la determinazione delle tariffe avvenga successivamente al 31 Marzo la scadenza della prima rata prevista al comma precedente è spostata almeno all' ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Bilancio di Previsione, fatta salva la possibilità, per oggettive esigenze funzionali e di economicità gestionale, di un accorpamento con la scadenza successiva.

**2 ter.** Resta ferma comunque la possibilità nelle more della determinazione delle tariffe e in presenza di esigenze conseguenti ai flussi e agli equilibri economici finanziari, di emettere da parte del Responsabile del Tributo, invito di pagamento in acconto determinato sulla base delle tariffe dell' anno precedente, anche anticipando le scadenze di cui al precedente comma 2.

**3.** Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

**4.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 29.

### **Art. 32 - Interessi**

**1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale sulle Entrate.

**2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 33 - Rimborsi**

**1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**2.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale dell' anno d'imposizione, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 34 - Somme di modesto ammontare**

**1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 (dodici/00) euro per anno d'imposta.

### **Art. 35 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO TERZO**

### **Istituzione e l'applicazione della TASI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 36 - Natura della tassa sui servizi indivisibili**

1. Il presente Regolamento, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### **Art. 37 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

##### **Art. 38 - Finalità e Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati nell'allegato D al presente Regolamento.
2. Annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno stabiliti, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

##### **Art. 39 - Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

##### **Art. 40 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono escluse dal tributo le scuole e gli immobili comunali.
3. Sono altresì esclusi:
  - a) i terreni agricoli ;

- b) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9.

#### **Art. 41 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **CAPO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 42 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 successive modificata e integrata.

#### **Art. 43 - Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,0 per mille per l'abitazione principale di categoria A1-A8-A9, e relative pertinenze.

2. Con la medesima deliberazione verrà determinata la quota della tassa, compresa fra il 10% e il 30%, a carico del possessore-detentore dell'immobile, se diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento.

3. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

### **CAPO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 44 - Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **Art. 45 - Modalità di versamento**

**1.** Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**2.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

#### **Art. 46 - Scadenze del versamento**

**1.** Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre salvo diverse disposizioni normative o regolamentari che stabiliscano termini diversi.

**2.** È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 47 - Somme di modesto ammontare**

**1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici) euro per anno d'imposta.

#### **Art. 48 - Funzionario responsabile del tributo**

**1.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **Art. 49 - Accertamento**

**1.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

**2.** In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**3.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

**4.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

**5.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

**6.** Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

**7.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 50 - Rimborsi**

**1.** Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 47.

## **TITOLO QUARTO**

### Istituzione e applicazione dell' Imposta Municipale Propria

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 51 - Natura dell' Imposta Municipale Propria**

1. Il presente regolamento raccoglie in modo organico la disciplina, principalmente di fonte legislativa, al fine di favorire l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modifiche, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., sugli immobili nel Comune di Crespina Lorenzana .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

#### **CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

##### **Art. 52 - Presupposto d'imposta**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono così definiti:
  - **abitazione principale:** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (ora catasto fabbricati) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
  - **pertinenze dell'abitazione principale:** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; nel caso in cui l'abitazione principale abbia più pertinenze di uguale categoria si applicherà l'aliquota inferiore alla pertinenza avente rendita più alta;
  - **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (ora catasto fabbricati), considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza (intendendosi il caso in cui l'area di pertinenza è graffiata con l'abitazione o comunque quando l'area di pertinenza ha lo stesso numero di mappale del fabbricato). Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; tale ultima condizione è verificata dalla presenza della residenza anagrafica o dall'esistenza degli allacciamenti alla rete di erogazione dei pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefono, ecc.). Si considerano fabbricati anche le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Decreto Legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni;
  - **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero considerata necessaria in rapporto alle potenzialità effettive anche residuali di edificazione o di ulteriori nuove trasformazioni urbanistico-edilizie, oppure in base ai criteri previsti e applicabili agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati

o attuativi approvati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano strategico di governo del territorio o da piani anche solo adottati;

• **terreno agricolo:** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e non utilizzabile a scopo edificatorio ai sensi del precedente punto;

• **area fabbricabile posseduta da agricoltori:** Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997; conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei proprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

### **Art. 53 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **CAPO III – BASE IMPONIBILE, VALORE DEI FABBRICATI, DISCIPLINA AREE EDIFICABILI**

### **Art. 54 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, riportati nei commi che seguono.

2. Per le **aree edificabili** la base imponibile dell'imposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Tale valore deve essere determinato tenendo conto del sistema territoriale in cui è inserita l'area, dell'ambito dell'edificato equiparabile alla zona territoriale omogenea, dell'indice di utilizzazione territoriale e fondiario anche calcolati attraverso e in rapporto alla superficie utile lorda realizzabile sul lotto o nel comparto, della destinazione d'uso consentita nonché dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Inoltre sono elementi utili alla determinazione del valore l'ubicazione dell'area e la sua conformazione, l'andamento planoaltimetrico che incide sui lavori di adattamento del terreno necessari per la edificazione, l'assenza di limitazioni alla trasformazione sottoforma di vincoli urbanistici e fasce di rispetto, la premialità anche sottoforma di perequazioni urbanistiche. Le aree edificabili si dividono in due tipi: le aree inedificate e le aree parzialmente edificate. Le aree parzialmente edificate sono una pertinenza degli edifici esistenti se così sono state individuate ai fini catastali. Queste aree sono sempre oggetto di autonoma imposizione quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'area possiede una potenzialità edificatoria residua risultante dal Regolamento Urbanistico e dagli atti di pianificazione territoriale del Comune. Ricorre questa fattispecie quando sussiste una potenzialità edificatoria residua non inferiore al 30% della superficie utile lorda (Sul) o degli indici di utilizzazione territoriale (Ut) o fondiaria (Uf) massimi previsti dal dimensionamento ovvero, nel caso si continui ad applicare gli indici di fabbricabilità

territoriale o fondiaria, quando l' area presenta una utilizzazione del volume inferiore al 70% rispetto alle potenzialità massime;

- b) effettiva utilizzazione dell' area di cui sopra per interventi di nuova costruzione, ampliamento, o di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, con le modalità previste dalla specifica disciplina in materia urbanistico - edilizia.

**3.** Per i **fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

**4.** Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

**5.** Le esenzioni dall'IMU sono previste dall'art. 61 comma 2, lett. f), del presente Regolamento.

**6.** La base imponibile é ridotta del 50 per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

**7.** Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) dalla struttura comunale preposta, su domanda del proprietario e con perizia a suo carico, che costituirà comunque la documentazione idonea da allegare alla dichiarazione;
- b) da parte del contribuente presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

## **Art. 55 - Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta**

**1.** Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato esclusivamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, pertanto hanno effetto:

- a) a decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state inserite negli atti catastali;
- b) immediatamente, dalla loro realizzazione, segnalazione o accertamento invece nel caso che la variazione della rendita sia conseguente a modificazioni dell' immobile o dell'originaria unità immobiliare che determinino di conseguenza:
  - I. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare con modifica della categoria;
  - II. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
  - III. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare, anche derivante da frazionamento totale o parziale di quella originaria;

IV. fusione catastale di due o più unità immobiliari.

**2.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

**3.** Ai fini del presente articolo l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile e accertabile anche a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

### **Art. 56 - Disciplina e valutazione delle aree edificabili**

**1.** Nelle aree o comparti di espansione, trasformazione e/o riqualificazione urbanistica, assoggettati a permesso a costruire convenzionato, Piano Particolareggiato d' iniziativa pubblica e privata o Piano di Recupero Urbanistico Edilizio, viene attribuito un valore omogeneo unico per l' intero comparto a prescindere da indirizzi e prescrizioni in ordine all' utilizzo effettivo delle aree in tali ambiti ricomprese.

**2.** La potenzialità di edificazione è determinata tenendo conto che si tratti di:

- a) area edificabile prevista dal Regolamento Urbanistico con intervento soggetto a permesso di costruire diretto;
- b) comparto di area edificabile prevista dal Regolamento Urbanistico con intervento soggetto a permesso di costruire convenzionato;
- c) comparto di area edificabile prevista dal Regolamento Urbanistico con intervento soggetto a Piano Particolareggiato d' iniziativa pubblica e privata;
- d) comparto di area edificabile prevista dal Regolamento Urbanistico con intervento soggetto a Piano di Recupero Urbanistico Edilizio;
- e) area soggetta a vincolo espropriativo.

**3.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, ovvero iscritto in catasto indipendentemente dall' attivazione o perfezionamento della procedura per l' abitabilità od agibilità.

**4.** Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei seguenti requisiti e condizioni, la cui assenza od omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione:

- a) sussistenza di vincolo pertinenziale effettivo e concreto a servizio od ornamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, concretizzatosi con una trasformazione radicale dello stato del terreno e creazione di collegamento oggettivo, ed irreversibile con il fabbricato, oltre alla definizione catastale che deve costituire unico lotto;
- b) presentazione di specifica dichiarazione ai fini IUC-Imu di denuncia del vincolo di pertinenzialità come sopra descritto in conseguenza della sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo.

**5.** In caso di ampliamento di fabbricati esistenti anche sull' area di pertinenza, qualora nel corso dei lavori permanga l'utilizzo dei predetti fabbricati, l'imposta deve essere corrisposta sia sul fabbricato preesistente, sulla base della rendita catastale, sia calcolando la porzione e il valore dell' area fabbricabile potenzialmente necessaria per l'ampliamento attraverso la suddivisione della superficie utile lorda prevista per l' ampliamento per un indice di utilizzazione prefissato in 0,19 e utile ai soli fini della conversione. Resta inteso che qualora l'intervento coinvolga anche il

fabbricato esistente comportandone il mancato utilizzo, la valutazione dell'area sarà effettuata in analogia a quanto sopra prendendo a riferimento la superficie utile lorda dell'intero fabbricato.

**6.** Nel caso di aree o comparti fabbricabili dotati di potenzialità edificatoria residua, già rientranti nel dimensionamento previsto dal Regolamento Urbanistico o facenti parte di singole previsioni o Piani Attuativi in vigore, sarà applicabile il criterio di cui al comma precedente. A tal fine la porzione di area inedita complessiva a cui applicare il valore venale verrà calcolata in proporzione allo stato di attuazione determinato quale rapporto tra la superficie utile lorda complessiva prevista per le unità immobiliari ancora da completare, e la superficie utile lorda complessiva delle unità immobiliari risultanti o dal progetto o dal piano attuativo approvato o comunque dal dimensionamento massimo conseguente all'applicazione dei parametri urbanistici.

**7.** Per i fabbricati non ultimati, non accatastati o in corso di definizione, e i fabbricati collabenti, iscritti al catasto urbano in categoria F/2, F/3 e F/4 la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile, da stimare anche in base alle effettive possibilità di recupero delle volumetrie degradate.

**8.** La determinazione da parte del Comune dei valori venali minimi, quale riferimento dell'imposizione annuale dei diversi ambiti territoriali, costituirà anche specifica disciplina da applicare:

- a) ad aree o comparti inediti o a quelli dotati di residua potenzialità edificatoria o comunque in caso di ampliamento di fabbricati esistenti;
- b) a tutti i casi in cui vi siano interventi di trasformazione urbanistico edilizia anche con presenza di fabbricati, considerando ai fini dell'imposizione il valore venale più elevato fra quello derivante dall'applicazione della rendita catastale rivalutata utilizzando i moltiplicatori e quello dell'area fabbricabile determinato in attuazione del presente regolamento.

#### **CAPO IV – ALIQUOTE, ABITAZIONE PRINCIPALE, ASSIMILAZIONI, FABBRICATI INABITABILI O INAGIBILI**

##### **Art. 57 - Determinazione delle aliquote**

**1.** L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

**2.** L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune può, con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, da adottarsi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

**3.** Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**4.** Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

## **Art. 58 - Abitazione principale**

**1.** Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (ora catasto fabbricati) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si precisa che, per avere diritto alle agevolazioni, le due condizioni devono necessariamente sussistere, salvo le ipotesi particolari previste dal presente Regolamento.

**2.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze per categoria, l'agevolazione di cui al punto successivo, si applicherà a quella con rendita più alta.

**2bis.** Si considerano come unica unità immobiliare ai sensi del presente articolo quelle che, negli atti dell' Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Pisa, per effetto di disomogeneità nei diritti reali sono correttamente censite anche come rappresentazione planimetrica e riportano l' annotazione "porzione di unità immobiliare unita di fatto" o altra similare. In tale circostanza, ove ricorrano le condizioni soggettive in capo al contribuente di unicità di possesso, anche in presenza di comunione dei beni nonché di residenza e dimora abituale, le singole porzioni costituiscono un'unica unità e la relativa rendita è pari alla sommatoria delle rendite delle due porzioni.

**3.** Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste le seguenti misure:

a) esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 e relative pertinenze;

b) unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze:

a. l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento. Il Comune può, con deliberazione da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

b. detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**4.** Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non potrà stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

**5.** La sola detrazione pari ad euro 200,00 di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

**6.** Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, si considera unico soggetto passivo dell' imposta il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendo tale assegnazione effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**7.** Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) l'intera e unica unità immobiliare utilizzata quale residenza da parte di almeno uno dei comproprietari, nel presupposto che ciò consegua al possesso o all'uso di fatto, tale da costituire un diritto reale, autorizzato e dichiarato dai restanti comproprietari per le rispettive quote;
- c) un'unica unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- d) l'unica unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e a condizione che non risulti locata.

**7 bis.** Ai fini di un efficace raccordo applicativo tra le disposizioni normative in materia di ICI e IMU, resta inteso che coloro che dimorando abitualmente in un'unità immobiliare in regime di applicazione ICI e che beneficiavano delle esenzioni di cui al presente articolo, potranno continuare a fruirne ove dimostrino di aver riacquisito la residenza in questo comune e documentino entro il termine del 30 Giugno dell'anno d'imposizione:

- a) di non aver usufruito delle esenzioni per abitazione principale in regime ICI nel comune di residenza anagrafica ma di averne beneficiato con continuità nei comuni che a questo hanno dato origine;
- b) di non aver usufruito e di non voler usufruire delle stesse a fini Imu se non per l'unità immobiliare di dimora abituale.

Le condizioni di cui sopra potranno essere attestate anche con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la possibilità per questo ente di accertarne la veridicità e sussistenza presso il comune di precedente residenza anagrafica.

**7 ter.** Lo svolgimento dell'attività di affittacamere non professionale, in conformità al Testo Unico delle Leggi Regionali della Toscana in materia di turismo, non deve far venire meno l'utilizzo dell'abitazione come dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente. In tal caso, ai fini IMU, l'immobile è considerato comunque adibito ad abitazione principale.

**8.** Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, e devono essere supportate da adeguata documentazione che giustifichi il diritto ad usufruirne.

### **Art. 59 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

**1.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di presentare la relativa dichiarazione IUC-imu.

**2.** L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

**3.** In particolare si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari, non utilizzati per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata che si trovino nelle sottodescritte condizioni:

- a) strutture verticali e/o orizzontali (muri perimetrali o di confine, travi, pilastri, solai e copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità la sola assenza degli allacciamenti (gas, energia elettrica, acquedotto, fognature, ecc.).
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari anche con diversa destinazione d'uso, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
  - a) dalla struttura comunale con perizia a carico del proprietario, che alleggi idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato, dalla struttura intersettoriale comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero, solo nel caso di autocertificazione, questa ha effetto dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune.
8. La condizione di inagibilità o inabitabilità di cui al presente Regolamento ha valenza esclusivamente ai fini dell'imposta IUC-imu.

## **CAPO V – RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO, ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI, ESENZIONI, RIMBORSI**

### **Art. 60 - Orientamento dei contribuenti, riduzione del contenzioso e organizzazione dei controlli**

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può stabilire, periodicamente e anche per zone tributarie e ambiti dell'edificato, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ovvero i criteri per determinarli demandando nel qual caso tali compiti al responsabile del servizio competente in materia di tributi. Detti valori costituiscono riferimento per l'anno d'imposta in cui vengono adottati e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi previo opportuno adeguamento in base agli indici FOI rilevati al 31 Dicembre dell'anno antecedente a quello di imposizione.
2. I valori sono individuati:
  - a) al mero scopo di orientare i contribuenti per il versamento dell'imposta;
  - b) per indirizzare l'attività di controllo degli uffici ai soli fini di autolimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sui cespiti imponibili sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
  - c) allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso in materia.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non è vincolante per il Comune in quanto non impedisce allo stesso di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato ai fini del tributo il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi predeterminati dal Comune, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta spontaneamente versata a tale titolo.
6. Per tutti i casi in cui si debba procedere a controlli preventivi o successivi che attengano i valori venali, pertinenzialità, inabitabilità e inagibilità di edifici o unità abitative a fini impositivi ai sensi del vigente regolamento, si costituirà all'interno dell'Ente un apposito team intersettoriale formato da personale dei servizi che hanno competenza in materia di Entrate Tributi, Pianificazione del Territorio e Polizia locale. Tale struttura, posta funzionalmente sotto il coordinamento e la direzione di un funzionario di profilo direttivo del Servizio Tributi, potrà

operare quale supporto d'indirizzo tecnico anche ai fini degli accertamenti per il recupero di imposta evasa o elusa o per i contenziosi che si dovessero instaurare in merito.

## **Art. 61 - Esenzioni**

**1.** Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**2.** Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché esso sia compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti nelle zone del territorio comunale individuate dalla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, e precisamente:
  - 1) nei fogli di mappa del Comune di Crespina Lorenzana-sezione B, corrispondenti all'intero territorio dell'estinto Comune di Lorenzana;
  - 2) nei fogli di mappa n. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Comune di Crespina Lorenzana-sezione A, corrispondenti a parte del territorio dell'estinto Comune di Crespina;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985 purché ricorrano le condizioni e siano stati effettuati nei termini gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 26 Giugno 2014 e successivi adeguamenti;
- h) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- i) le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- j) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- k) i terreni agricoli, ovunque ubicati sul territorio comunale, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

**3.** In riferimento all'esenzione di cui alla lett. g) del precedente comma qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio dell'anno di imposizione.

**4.** Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo l'esenzione si applica, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'imposizione, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

5. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni legittimanti e previa presentazione da parte del soggetto passivo di comunicazione comprovante l'effettiva sussistenza delle condizioni stesse.

### **Art. 62 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

b) per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree.

4. Il rimborso compete per l'anno relativo alla variazione.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta sussistendo le condizioni di cui ai commi precedenti, è che:

a) non siano stati rilasciati o ottenuti permessi a costruire, autorizzazioni, scia e atti equivalenti per l'esecuzione di interventi edilizi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino non essere stati iniziati, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste nell'articolo che precede.

## **CAPO VI – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI**

### **Art. 63 - Denunce e comunicazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. E' soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, allorquando gli elementi

necessari alla gestione dell'imposta sono presenti nel modello unico informatico (MUI), messo a disposizione dei comuni dall'Agenzia del Territorio.

**3.** Le comunicazioni di cui al primo comma dovranno riguardare anche le variazioni di imposizione conseguenti a tutte quelle agevolazioni non più presenti nel nuovo tributo (es. pertinenze, abitazioni rurali, ecc.).

**4.** L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste nel caso di variazione conseguente a successione, per gli immobili inclusi nella relativa dichiarazione, trasmessa dal competente ufficio statale presso il Comune ove sono ubicati gli immobili. Resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione per la riunione o l'accrescimento del diritto di usufrutto a seguito di successione, nonché nell'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile. In detti casi per la presentazione della comunicazione si applica lo stesso termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della denuncia di successione.

**5.** La comunicazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati necessari relativi ai contitolari.

**6.** L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di € 104,00.

#### **Art. 64 - Versamento dell'imposta municipale propria**

**1.** L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**2.** I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; l'eventuale modifica dei termini di versamento previsti dal presente Regolamento non implicherà la modifica dello stesso.

**3.** L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

**4.** I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta complessivamente inferiore ad Euro 12,00.

**5.** Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1 dicembre 2012, il pagamento potrà essere eseguito, in alternativa alla modalità di pagamento con F24, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

#### **Art. 65 - Differimento dei termini per i versamenti**

**1.** Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **Art. 66 - Accertamenti**

**1.** Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

**2.** Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è

fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione o a quello eventualmente maggiore previsto da norme di legge.

L'avviso di accertamento o di liquidazione debitamente motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che determinano l'adozione del provvedimento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo avente lo stesso valore legale.

**3.** Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

**4.** Con delibera della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

## **CAPO VII – CONTROLLI, SANZIONI, DILAZIONI DI PAGAMENTO, RIMBORSI**

### **Art. 67 - Attività di controllo, sanzioni ed interessi moratori.**

**1.** Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

**2.** La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

**3.** La Giunta Comunale assume, in coerenza con la proposta del Responsabile dell' Area, le decisioni in merito alle potenzialità della struttura organizzativa del Servizio Tributi, disponendo le soluzioni necessarie al funzionamento degli uffici per la gestione del tributo e per il controllo all'evasione e dell' elusione, perseguendo in tal modo obiettivi di equità fiscale.

**4.** Le sanzioni applicabili, nel caso di evasione e/o elusione, sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia. In particolare, è prevista la riduzione delle sanzioni da un quarto ad un terzo per l'istituto dell'acquiescenza in caso di definizione della controversia prima del termine della proposizione del ricorso o per le sole sanzioni.

**5.** Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori previsti dal Regolamento Comunale delle Entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**6.** Si applica anche in materia di IMU l'istituto del privilegio generale sui mobili del debitore di cui all'art. 2752 codice civile .

### **Art. 68 - Attività di recupero**

**1.** Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso comprensivo di imposta, sanzione, interessi e recupero spese non supera euro 30,00.

### **Art. 69 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**1.** Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento Comunale delle Entrate.

**2.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

**3.** In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

### **Art. 70 - Rimborsi**

**1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 164 e 165, della L. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.

**2.** Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**3.** Al contribuente, per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, spettano interessi nella misura pari al tasso legale dell'anno d'imposizione, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**4.** Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 65, comma 4.

**5.** Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

## **CAPO VII – CONTENZIOSO, INFORMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA E TUTELA DEL CITTADINO CONTRIBUENTE**

### **Art. 71 - Contenzioso**

**1.** Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546. Si applicano, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

### **Art. 72 - Informazioni del contribuente**

**1.** Il Servizio Tributi deve assumere idonee iniziative volte a conseguire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

**2.** Il Servizio Tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### **Art. 73 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

**1.** Il Servizio Tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

**2.** Il *Servizio Tributi* non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso.

**3.** Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, il Servizio Tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine massimo di giorni 60 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

#### **Art. 74 - Motivazione degli atti - Contenuti**

1. Gli atti emanati dal Servizio Tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

#### **Art. 75 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### **Art. 76 - Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

### **TITOLO QUINTO**

#### **Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale**

##### **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 77 - Adempimenti e Clausola di adeguamento**

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 78 - Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares entro i rispettivi termini di decadenza e prescrizione.
2. Ai soli fini dell'aliquota effettivamente applicata ai fini IMU, ove il Consiglio Comunale del nuovo comune non provveda alla sua rideterminazione in forma unica in conseguenza dell'

applicazione degli stessi incrementi e riduzioni, continueranno necessariamente ad applicarsi quelle stabilite in attuazione dei corrispondenti regolamenti dei Comuni di Crespina e Lorenzana, di cui è stata confermata validità e vigenza territoriale con deliberazione n. 1 del 16/01/2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale dal Commissario Prefettizio del Comune di Crespina Lorenzana. Per tutti gli altri aspetti, criteri e contenuti si applicherà la disciplina stabilita dal presente regolamento.

#### **Art. 79 - Norme di rinvio**

**1.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge n.241/2011, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11, in quanto compatibili, le norme del D.Lgs. n. 504 del 1992 solo se espressamente richiamate dalla disciplina del nuovo tributo.

#### **Art. 80 - Entrata in vigore e abrogazioni**

**1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore:

- a) per quanto concerne la Tassa sui rifiuti (TARI) il 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011.
- b) ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva per quanto concerne l'Imposta municipale propria ( IMU ) e la Tassa sui Servizi Indivisibili ( TASI ). Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore decorre dal 1° gennaio dell'anno di competenza.

**2.** Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 78 in materia di disciplina transitoria.

## **ALLEGATO A**

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil- pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

Classificazione delle categorie di utenze non domestiche.

<b>Cod. n.</b>	<b>Attività</b>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati, e commercio ingrosso di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

**ALLEGATO C - Utenza domestica conferimento al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani - Riduzione in valore e limite massimo di conferimento pro-capite per ciascun tipo di rifiuto**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>RIFIUTO</b>	<b>CER</b>	<b>PESO ANNUO MAX A PERSONA</b>	<b>SCONTO €/KG</b>
Rifiuti ingombranti	2003 07	100,00	0,20
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	20 01 35	20,00	0,13
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	5,00	0,13
Metallo	20 01 40	25,00	0,20
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,17
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33	7,00	0,10
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,10
Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche)	16 01 03	10,00	0,27
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10 15 01 11	2,00	0,17
gas in contenitori a pressione	16 05 04 16 05 05	2,00	0,17
Toner per stampa esauriti	08 03 18	1,00	0,33

**Allegato D - Elenco dei servizi pubblici ai fini dell' applicazione dell' art. 1 comma 682 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147**

<b>Missione ( D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. )</b>	<b>Programmi e Macroaggregati ( D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. )</b>	
01) servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali;
	2	Segreteria generale;
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
	6	Ufficio tecnico;
	7	Elezioni e consultazioni popolari -anagrafe estato civile,;
	8	Statistica e sistemi informativi
	9	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali
	10	Risorse umane
	11	Altri servizi generali;
02) giustizia,	1	Uffici giudiziari;
	2	Casa circondariale e altri servizi;
03) ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa;
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
04) istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica;
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria;
	4	Istruzione universitaria;
	5	Istruzione tecnica superiore;
	6	Servizi ausiliari all' istruzione;
	7	Diritto allo studio
	05) tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
06) politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero;
	2	Giovani;
07) turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo;
08) assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica ed assetto del territorio;
	2	edilizia residenziale pubblica e loc. e piani di edilizia economica-popolare;
09) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo;
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
	3	Rifiuti;
	4	Servizio idrico integrato;
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
	6	Tutela e valorizzazione risorse idriche;
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
	8	Qualità dell' aria e riduzione dell' inquinamento;
10) trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario;
	2	Trasporto pubblico locale;
	3	Trasporto per vie d' acqua;
	4	Altre modalità di trasporto;
	5	Viabilità e infrastrutture stradali;
11) soccorso civile	1	Sistema di protezione civile;
	2	Interventi a seguito di calamità naturali;
12) diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l' infanzia i minori e per gli asili nido;
	2	Interventi per la disabilità;
	3	Interventi per gli anziani;
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
	5	Interventi per le famiglie;
	6	Interventi per il diritto alla casa;
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;
	8	Cooperazione e associazionismo;
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13) tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale – finanz. ordinario corrente per garanzia dei LEA;
	2	Servizio sanitario regionale – finanz. Agg. corrente per liv. di ass. sup. ai LEA;
	3	Servizio sanitario regionale – fin. Agg. corrente per la cop. dello squilibrio B.C.;
	4	Servizio sanitario regionale – ripiano disavanzi san. relativi a esercizi pregressi;
	5	Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari;

	6	Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettiti SSN;
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria;
14) Sviluppo economico e competitività	1	Industria e PMI e artigianato;
	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori;
	3	Ricerca e innovazione;
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità;
15) Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro;
	2	Formazione professionale;
	3	Sostegno all'occupazione;
16) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare;
	2	Caccia e pesca;
17) Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche;
18) Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali;
19) Relazioni internazionali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali;



Servizi indivisibili e non individualizzabili



Servizi divisibili e individualizzabili